



Roma, 21 ottobre 2023

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DI GRANDI CITTÀ

PREMESSA

Ai sensi degli artt. 47 e 48 dello Statuto, il Congresso di Grande Città elegge il Coordinatore Cittadino, i membri del Coordinamento Cittadino della Grande Città e i Delegati al Congresso Nazionale previsti da apposito Regolamento.

Secondo il disposto dell'art. 47 dello Statuto, partecipano con diritto di voto attivo e passivo ai Congressi di Grandi Città:

- a) i soci (maggioirenni ex art. 9 dello Statuto) iscritti al Movimento residenti nella Grande Città in regola con le disposizioni degli articoli 5 e 10 dello Statuto;
- b) i "Grandi Elettori" ex art. 37 dello Statuto.

Il Coordinatore Cittadino è eletto a scrutinio segreto dal Congresso di Grande Città e resta in carica 3 anni (art. 49 dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, compongono con diritto di voto il Coordinamento Cittadino i soci che siano:

- A. il Coordinatore Cittadino;
- B. i Coordinatori Circostrizionali della Città;
- C. i membri della Segreteria Nazionale iscritti nel comune della Grande Città;
- D. i Coordinatori Cittadini di Forza Italia "Giovani per la Libertà" e Seniores;
- E. il Presidente o Vice Presidente della Città Metropolitana, se residenti nel comune della Grande Città;
- F. il Capogruppo di Forza Italia della Città Metropolitana;
- G. il Sindaco ed il Capogruppo nel Consiglio Comunale;
- H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nella Grande Città;
- I. i membri eletti dal Congresso di Grande Città, in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H dell'art. 50 dello Statuto;
- L. il Vice Coordinatore Cittadino;

M. i Responsabili di Settore Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;

N. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo);

O. il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti di Circoscrizione.

I Parlamentari Europei, i Senatori, i Deputati Nazionali, i Consiglieri Regionali, il Presidente o Vice Presidente della Città Metropolitana e il Capogruppo di Forza Italia di Città Metropolitana, fanno parte del Coordinamento Cittadino solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande Elettore nel relativo Congresso Cittadino.

Secondo l'art. 37 dello Statuto, sono Grandi Elettori i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della provincia della Grande Città che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali o metropolitani, Consiglieri Comunali, Presidenti e Consiglieri di Circoscrizione delle Grandi Città e Sindaci.

Gli Assessori Regionali in carica, nonché gli Assessori Comunali che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura/consiliatura in corso e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grandi Elettori nella categoria corrispondente.

I Parlamentari Europei, i Senatori, i Deputati, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Metropolitani hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) i Parlamentari Nazionali ed Europei eletti in un collegio diverso da quello di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Regionale di competenza e al Settore Nazionale Organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

2) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città o scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Regionale di competenza e al Settore Nazionale Organizzazione entro il termine da quest'ultimo stabilito;

3) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale, i Consiglieri Provinciali e Metropolitani, in cui non sia costituita ai sensi dello Statuto di Forza Italia una Grande Città, esercitano le prerogative di Grandi Elettori nel Congresso

Provinciale della provincia nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con la provincia di residenza;

4) qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di residenza, e nel solo caso in cui il Collegio di elezione insista in parte sul territorio comunale di una Grande Città, e in parte sul territorio del resto della provincia, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale, i Consiglieri Metropolitani e i Consiglieri Provinciali devono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Tanto premesso, il presente Regolamento emanato dalla Segreteria Nazionale disciplina lo svolgimento dei Congressi di Grandi Città.

ART. 1 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

Potranno partecipare al Congresso di Grande Città tutti i soci e i Grandi Elettori che siano in regola con l'adesione al **31 ottobre 2023** secondo le norme previste dagli articoli 5 e 10 dello Statuto.

Il Coordinatore Cittadino convoca il Congresso, con un anticipo non inferiore a 12 giorni, secondo un calendario predisposto dal Coordinatore Regionale ed approvato dal Settore Nazionale Organizzazione.

La convocazione, che dovrà contenere la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea, gli orari delle votazioni e il numero degli eligendi, avverrà mediante la pubblicazione di un avviso in una apposita sezione del sito nazionale di Forza Italia, entro i tempi di cui al II comma del presente articolo. Inoltre la convocazione potrà essere inviata per via cartacea, telematica o pubblicata sui canali social ufficiali nazionali del Movimento Politico.

La convocazione dovrà contenere, inoltre, l'indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, nonché l'ordine del giorno.

Laddove non si proceda nei tempi previsti alla convocazione dei Congressi, il Coordinatore Regionale, d'intesa con il Settore Nazionale Organizzazione, potrà provvedere direttamente o attraverso la nomina di un Commissario "*ad acta*", al fine di garantirne la convocazione e lo svolgimento.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno forniti ai Coordinatori di Grande Città dai Settori Nazionali Adesioni e Organizzazione.

ART. 2 - PRESIDENZA CONGRESSI - SEGGI ELETTORALI

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Settore Nazionale Organizzazione.

All'apertura dei lavori il Congresso procederà alla nomina di due componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale.

Si procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuando i Presidenti e gli Scrutatori.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura a Coordinatore Cittadino deve essere collegata ad una mozione, ad una lista di candidati a membro del Coordinamento Cittadino e a una lista di candidati a Delegato al Congresso Nazionale.

Il numero dei componenti elettivi del Coordinamento, determinati secondo quanto previsto dall'art. 50 lett. I dello Statuto, è individuato dal Coordinatore Regionale e comunicato al Settore Nazionale Organizzazione e a ciascun Coordinamento Cittadino in tempo utile per procedere alla convocazione del Congresso.

Il numero dei Delegati per ogni Grande Città è stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.

Il numero dei candidati per la lista del Coordinamento Cittadino e dei Delegati al Congresso Nazionale non può essere superiore al numero degli eligendi in misura superiore al 40%.

Le candidature a Coordinatore, le liste del Coordinamento Cittadino e dei Delegati al Congresso Nazionale ad esse collegate, devono essere presentate e sottoscritte da almeno il 25% degli aventi diritto al voto al Congresso, oppure 150 soci e devono pervenire al Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Cittadino. Ogni avente diritto può sottoscrivere una sola candidatura a Coordinatore e liste relative.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

ART. 4 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE

Il numero dei Delegati al Congresso Nazionale sarà determinato e comunicato secondo il seguente criterio: per ciascuna Grande Città, sulla base dei voti conseguiti dalla lista proporzionale di Forza Italia alle ultime elezioni della Camera dei Deputati nel territorio della Grande Città, in ragione di 1 Delegato ogni 5.000 voti e frazione superiore a 2.500, 1 Delegato ogni 500 iscritti e frazione superiore a 250 per ogni Grande Città, più 2 Delegati di diritto per ogni Grande Città.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto, alla città di Aosta viene attribuito 1 Delegato di diritto, oltre a quelli risultanti dal calcolo dei voti ottenuti. Così pure al restante territorio della regione Valle d'Aosta viene attribuito 1 Delegato di diritto, oltre a quelli risultanti dal calcolo dei voti ottenuti, fermo restando l'applicazione dei criteri che si applicano al comma che precede.

ART. 5 - TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI

La convocazione dovrà contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero.

In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 5 ore, secondo orari e modalità da concordare, unitamente alle date di svolgimento delle Assemblee, con i Coordinatori Regionali.

ART. 6 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Ogni avente diritto dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento, valido ai sensi di legge (ex D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445).

Non sono ammesse deleghe.

ART. 7 - QUOTE GARANTITE

Nella parte elettiva del Coordinamento Cittadino ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da una quota non inferiore a 1/3 del totale.

Qualora all'interno della quota elettiva del Coordinamento Cittadino uno dei due generi sia rappresentato per una quota inferiore a 1/3, verranno attribuiti ulteriori seggi, distribuiti fra le liste, applicando lo stesso sistema elettorale utilizzato.

Tali seggi aggiuntivi verranno attribuiti, all'interno di ciascuna lista, ai soli candidati, fra quelli non eletti, appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato ai sensi del comma primo del presente articolo, fino al raggiungimento del totale complessivo di 1/3 degli eligendi con arrotondamento all'unità inferiore.

Qualora una lista non disponga, fra i non eletti, di candidati appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato, i seggi spettanti a tale lista ai sensi del secondo comma del presente articolo non verranno attribuiti.

ART. 8 - MODALITÀ DI VOTAZIONE

Ogni avente diritto potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Coordinatore Cittadino e per le liste ad esso collegate (lista per il Coordinamento Cittadino e lista per i Delegati al Congresso Nazionale).

Viene eletto Coordinatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Coordinamenti Cittadini e dei Delegati al Congresso Nazionale, gli aventi diritto non possono esprimere preferenze.

I componenti del Coordinamento Cittadino e i Delegati al Congresso Nazionale saranno eletti secondo l'ordine di lista.

I seggi spettanti nel Coordinamento a ciascuna delle liste, sono attribuiti con il metodo d'Hondt sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Coordinatore, applicato al totale degli eligendi nel Coordinamento Cittadino.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione.

La stessa graduatoria di presentazione viene utilizzata per l'attribuzione dei seggi nel Coordinamento.

Il Coordinatore non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista di cui fa parte.

In caso di cessazione per qualunque motivo della qualità di membro elettivo del Coordinamento Cittadino e di Delegato al Congresso Nazionale, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione della lista.

A parità di voti prevale per ogni tipo di elezione il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Nel caso sia presente un solo candidato, il Presidente può procedere alla votazione per acclamazione.

ART. 9 –VOTO PONDERATO DEI GRANDI ELETTORI

I Grandi Elettori esercitano il loro voto esclusivamente con voto ponderato per l'elezione del Coordinatore e del Coordinamento Cittadino attraverso le seguenti modalità.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato in base alla carica elettorale ricoperta:

- ad ogni Parlamentare Nazionale ed Europeo, ad ogni membro di Governo esterno, ad ogni Presidente di Giunta Regionale e ad ogni Sindaco di Grande Città, il voto ponderato attribuito è **25** voti ciascuno;
- ad ogni Consigliere Regionale e ad ogni Assessore Regionale, il voto ponderato attribuito è **12** voti ciascuno;
- ad ogni Assessore di Grande Città che sia stato eletto nel rispettivo consiglio nella consiliatura in corso e che si sia successivamente dimesso da Consigliere con il sistema elettorale a doppio turno, il voto ponderato attribuito è **10** voti ciascuno;
- ad ogni Consigliere Comunale di Grande Città, il voto ponderato attribuito è **8** voti ciascuno;
- ad ogni Consigliere Metropolitano e Presidente di Circoscrizione, il voto ponderato attribuito è **5** voti ciascuno;
- ad ogni Consigliere di Circoscrizione il voto ponderato attribuito è **3** voti ciascuno.

In ogni caso, il valore del voto ponderato attribuito a ciascun Grande Elettore si aggiunge al voto esercitato come iscritto.

Ai Grandi Elettori saranno consegnate un numero di schede pari al valore del voto ponderato attribuito alla categoria corrispondente.

Nessun Grande Elettore può esercitare in una stessa elezione il voto ponderato più di una volta, quand'anche abbia titolo per appartenere a più di una categoria di Grandi Elettori.

Chi si trovasse in questa condizione sceglie in quale categoria di Grande Elettore esercitare il voto ponderato fra quelle alle quali appartiene.

L'elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal relativo Coordinatore/Commissario Cittadino.

Il Grande Elettore eventualmente non incluso in tale elenco ha diritto, attestando la propria qualifica, di esercitare il voto ponderato.

ART. 10 – CONGRESSI CIRCOSCRIZIONALI

La Segreteria Nazionale può autorizzare in via eccezionale, nelle città di cui all'art. 35 dello Statuto, lo svolgimento dei congressi circoscrizionali. In tal caso si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme previste per i congressi cittadini provinciali per quanto riguarda la dimensione circoscrizionale o cittadina. Il Settore Nazionale Organizzazione è in ogni caso autorizzato ad emanare tutte le ulteriori norme regolamentari necessarie ad armonizzare la normativa vigente con le esigenze poste da questa particolare procedura che dovranno essere ratificate dalla Segreteria Nazionale.

ART. 11 - NORMA DI CHIUSURA

La Commissione di cui all'art. 22, lett. a) dello Statuto, su proposta del Responsabile Nazionale dell'Organizzazione, è autorizzata alla emanazione di tutte le ulteriori norme necessarie allo svolgimento dei Congressi e all'applicazione del presente Regolamento. Il presente Regolamento entra in vigore alla data odierna in quanto emanato e approvato dalla Segreteria Nazionale.